



Il Consiglio Nazionale degli Ingegneri, in collaborazione con la Direzione Centrale per la Prevenzione e la Sicurezza Tecnica del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco (DCPTST), ha attivato un servizio di informazione ed aggiornamento in materia di prevenzione incendi. Il servizio sarà sviluppato attraverso la presente “newsletter” che avrà cadenza mediamente mensile. Non appena il nuovo sito del CNI sarà operativo, la newsletter troverà collocazione all'interno dello stesso. Si precisa che la presente “newsletter” costituisce una sintesi dei principali atti recentemente pubblicati, ma non esaurisce l'aggiornamento completo in materia di prevenzione incendi. Il servizio è curato dal collega Marco Di Felice componente del Gruppo di Lavoro “Sicurezza” del CNI, coordinato dal Consigliere Gaetano Fedè.

1. **D.L. 12/09/2013 n. 104, convertito in legge con L. 08/11/2013 n. 128: “Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca.”**

Art. 10-bis: Disposizioni in materia di prevenzione degli incendi negli edifici scolastici.

1. Le vigenti disposizioni legislative e regolamentari in materia di prevenzione degli incendi per l'edilizia scolastica sono attuate entro il 31 dicembre 2015. Con decreto del Ministro dell'interno, ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, tenendo conto della normativa sulla costituzione delle classi di cui agli articoli 9, 10, 11 e 12 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81, sono definite e articolate, con scadenze differenziate, le prescrizioni per l'attuazione.

2. **Legge 30/10/2013 n. 125 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto 31/08/2013 n. 101” recante “Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni”.**

L'art. 8 comma 7 prevede che:

A decorrere dal 01/01/2014, le disposizioni di cui al DPR 151/2011, si applicano anche agli stabilimenti soggetti alla presentazione del rapporto di sicurezza di cui all'articolo 8 del D.Lgs. 17/08/1999 n. 334 (“Attuazione della direttiva 96/82/CE relativa al controllo dei pericoli di incendi rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose”).

Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono adeguate le procedure semplificate di prevenzione incendi di cui al D.M. 19/03/2001, adottato ai sensi dell'articolo 26, comma 2, del medesimo D.Lgs. n. 334/1999.

3. **D.L. 30/12/2013 n. 150 (milleproroghe): Proroga di termini previsti da disposizioni legislative. – Ulteriore proroga al 31/12/2014 per gli alberghi.**

Art. 11 - Proroga termini in materia di beni culturali e turismo.

1. Il termine stabilito dall'articolo 15, comma 7, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, per completare l'adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2014 per le strutture ricettive turistico-alberghiere con oltre venticinque posti letto, esistenti alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell'interno 9 aprile 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 20 maggio 1994, n. 116, che siano in possesso dei requisiti per l'ammissione al piano straordinario biennale di adeguamento antincendio approvato con decreto del Ministro dell'interno 16 marzo 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 30 marzo 2012, n. 76, e successive modificazioni.



4. Gli Ingegneri iscritti negli elenchi di cui al D.Lgs. 139/2006 (ex Legge n.818/ 1984) possono svolgere le docenze dei corsi per addetti all'emergenza.

In risposta ad un quesito posto dal CNI, la Commissione per gli interpellati (istituita presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali), nella riunione del 24/10/2013, - premesso che il DM 10/03/1998 (in corso di revisione) non prevede requisiti o titoli specifici ai fini dell'idoneità del soggetto formatore per gli addetti all'emergenza - afferma che "gli Ingegneri, abilitati ai sensi della legge n.818/1984, possano svolgere i corsi per addetti all'emergenza e, quindi, rilasciare i relativi attestati di frequenza".
(vedi risposta completa in allegato)

5. Attività del Comitato centrale tecnico scientifico per la prevenzione incendi (CCTS) –
Nel corso delle riunioni del 01/10/2013, 05/11/2013, 26/11/2013 del CCTS sono stati presentati, ed in parte approvati definitivamente, i seguenti schemi di decreto:

- Modifica del Titolo IV del DM 09/04/1994: Rifugi alpini.
- Regola tecnica di prevenzione incendi per le aerostazioni con superficie coperta superiore a 5000 m².
- Modifica del DM 14/05/2004 inerente la regola tecnica di prevenzione incendi per depositi di GPL con capacità complessiva non superiore a 13 m³.
- Regola tecnica di prevenzione incendi inerente le macchine elettriche fisse con presenza di liquidi isolanti combustibili in quantitativi superiori a 1 m³.
- Regola tecnica di prevenzione incendi inerente l'attività di demolizione di veicoli con relativi depositi.
- Regola tecnica di prevenzione incendi nelle metropolitane.
- Aggiornamento della regola tecnica di prevenzione incendi per le strutture sanitarie pubbliche e private.
- Regola tecnica di prevenzione incendi inerente gli asili nido.

In allegato il documento citato al punto 4.



CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI INGEGNERI

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - 00186 ROMA - VIA ARENULA, 71

PRESIDENZA E SEGRETERIA

00187 ROMA - VIA IV NOVEMBRE, 114

TEL. 06.6976701 r.a. - FAX 06.69767048

CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI INGEGNERI

05/12/2013 U-rsp/6661/2013



U-MC/13

Circ. n. 299/XVIII Sess.

Ai Consigli degli Ordini
degli Ingegneri
Loro Sedi

Oggetto: Istanze di interpello trasmesse dal CNI ai sensi dell'art.12 del d.lgs. n.81/2008 – quesiti in materia di salute e sicurezza del lavoro – formazione degli addetti alla gestione delle emergenze per la prevenzione incendi – obbligo di formazione, informazione ed addestramento per i lavoratori a domicilio – utilizzo o meno delle procedure standardizzate per la valutazione dei rischi nelle aziende fino a 50 lavoratori - risposte della Commissione per gli Interpelli del Ministero del Lavoro – invio – prot. CNI n.5981

Con la presente si trasmettono in allegato le risposte pervenute dalla *Commissione per gli Interpelli* della Direzione generale per l'Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, su tre quesiti di ordine generale sull'applicazione della normativa in materia di salute e sicurezza del lavoro avanzati dal Consiglio Nazionale ai sensi dell'art.12 del decreto legislativo 9 aprile 2008 n.81.

La prima risposta (INTERPELLO N.10/2013) attiene ad un interpello trasmesso dal CNI con nota del 24/01/2013, relativo ai *requisiti che devono essere posseduti dai formatori per gli addetti alla gestione delle emergenze in tema di lotta antincendio nei luoghi di lavoro*, ed in particolare alla possibilità per un Ingegnere,

abilitato ai sensi della legge n.818/1984 e ss. mm. e iscritto negli elenchi del Ministero dell'Interno, di rivestire il ruolo di soggetto formatore per gli addetti nelle aziende valutate a rischio medio e basso e quindi di rilasciare attestati di frequenza per gli stessi corsi, validi agli effetti della documentazione e formazione obbligatoria prevista nel d.lgs. n.81/2008 (v. allegati).

La Commissione per gli interpellati, nella riunione del 24 ottobre 2013, - premesso che il DM 10/03/1998 (in corso di revisione) non prevede requisiti o titoli specifici ai fini dell'idoneità del soggetto formatore per gli addetti all'emergenza - afferma che **“gli Ingegneri, abilitati ai sensi della legge n.818/1984, possano svolgere i corsi per addetti all'emergenza e, quindi, rilasciare i relativi attestati di frequenza”** (in allegato).

Inoltre, la Commissione ritiene validi ai fini della formazione prevista dall'art.37, comma 9, del d.lgs. n.81/2008 i suddetti attestati.

La seconda risposta (INTERPELLO N.13/2013) attiene ad un interpellato trasmesso dal CNI con nota del 19/02/2013, relativo all'*obbligo di formazione, informazione ed addestramento per i lavoratori a domicilio* (v. allegati).

Il quesito verteva sull'obbligo per il datore di lavoro di fornire a proprie spese la formazione e l'informazione del lavoratore, ex d.lgs. n.81/2008, per i lavoratori a domicilio, in particolare per quanto riguarda la formazione per addetto al primo soccorso e antincendio, e inoltre domandava se l'abitazione del lavoratore a domicilio sia da considerare a tutti gli effetti un luogo di lavoro.

Sulla questione la Commissione per gli interpellati, nella riunione del 24 ottobre 2013, - richiamato l'art.3, comma 9, del d.lgs. n.81/2008 - sostiene che, **nel caso di lavoro a domicilio, “il datore di lavoro è tenuto a fornire un'adeguata informazione e formazione** nel rispetto di quanto previsto dall'accordo Stato-Regioni del 21/12/2011 **e non anche quella specifica per il primo soccorso e antincendio**. Inoltre il domicilio non è considerato luogo di lavoro, ai sensi dell'art.62 del d.lgs. n.81/2008” (in allegato).

La terza risposta (INTERPELLO N.14/2013) attiene ad un altro interpello trasmesso dal CNI sempre con nota del 19/02/2013, relativo all'*utilizzo o meno delle procedure standardizzate per la valutazione dei rischi, nel caso di attività che comportano rischi chimici e biologici per i lavoratori nelle aziende che occupano fino a 50 lavoratori* (v. allegati).

La Commissione per gli interpelli, nella riunione del 24 ottobre 2013, – richiamati gli articoli 29, comma 6 e 7, 223, comma 1 e 271, comma 1, del d.lgs. n.81/2008 – ricorda che quando dalla valutazione ex art.224, comma 2, d.lgs. n.81/2008 risulta che in azienda non si svolgono attività che espongono i lavoratori a rischio chimico, “il datore di lavoro di un’impresa che occupa fino a 50 lavoratori può adottare le procedure standardizzate di cui all’articolo 6, comma 8, lett. f), del d.lgs. n.81/2008”. E in via analogica ritiene che tali esiti “**valgano anche per il rischio biologico**” (in allegato).

Ovviamente, conclude la Commissione, qualora dall’esito della valutazione dei rischi non ricorrano le condizioni di mancata esposizione, “non sarà possibile utilizzare le procedure standardizzate”.


Nell’esprimere soddisfazione per i risultati ottenuti, avuto riguardo alla mole di istanze che la Commissione si trova a dover esaminare, si rimanda comunque alla lettura integrale degli interpelli allegati.

Distinti saluti.

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO
(Ing. Riccardo Pellegatta)



IL PRESIDENTE
(Ing. Armando Zambrano)



ALLEGATI :

- 1) Istanza di interpello CNI datata 24/01/2013 (prot. CNI n.372/2013) ;
- 2) Risposta Commissione per gli Interpelli, riunione del 24 ottobre 2013 (INTERPELLO N.10/2013) ;
- 3) Istanze di interpello CNI datate 19/02/2013 (prot. CNI n.848/2013) ;
- 4) Risposta Commissione per gli Interpelli, riunione del 24 ottobre 2013 (INTERPELLO N.13/2013) ;
- 5) Risposta Commissione per gli Interpelli, riunione del 24 ottobre 2013 (INTERPELLO N.14/2013).

MC1811Circ



ALL.1

CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI INGEGNERI

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - 00186 ROMA - VIA ARENULA, 71

PRESIDENZA E SEGRETERIA

00187 ROMA - VIA IV NOVEMBRE, 114

TEL. 06.6976701 r.a. - FAX 06.69767048

/U-GF/13

CONSIGLIO NAZIONALE INGEGNERI

24/01/2013 U-rsp/372/2013



Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali
Commissione per gli interpelli
interpellosicurezza@lavoro.gov.it

e, p.c.

Ordine degli Ingegneri della
Provincia di Savona

Oggetto: Istanza di interpello – formazione addetti alla gestione delle emergenze per la prevenzione incendi – DM 10/03/1998 – professionista Ingegnere abilitato ai sensi della legge n.818/1984 – possibilità di rivestire il ruolo di soggetto formatore - prot. CNI n. 6036

Con la presente si richiede l'autorevole parere della Commissione per gli interpelli del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ai sensi dell'art.12 del d.lgs. 9 aprile 2008 n.81, su di una questione di utilità generale in tema di applicazione della normativa in materia di salute e sicurezza del lavoro, sollevata dall'Ordine degli Ingegneri di Savona (v. allegato).

Il quesito attiene ai requisiti che debbono essere posseduti dai formatori per gli addetti alla gestione delle emergenze in tema di lotta antincendio nei luoghi di lavoro.

Ai sensi del comma 4 dell'art.46 del d.lgs. n.81/2008, al momento continuano ad applicarsi i criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione delle emergenze nei luoghi di lavoro di cui al decreto del Ministro dell'Interno 10 marzo 1998.

Un professionista si è quindi rivolto al Consiglio dell'Ordine territoriale chiedendo di formulare apposito interpello.

Si domanda, pertanto, se un professionista Ingegnere, abilitato ai sensi della legge n.818/1984 e ss. mm. nell'anno 2011, iscritto negli elenchi del Ministero dell'Interno, sia :


- a) adeguatamente titolato - agli effetti del DM 10/03/1998 - quale soggetto formatore per gli addetti alle aziende valutate a rischio medio e basso ;
- b) abilitato al rilascio di attestati di frequenza per gli stessi corsi.

E, inoltre, *se gli attestati così rilasciati siano validi* agli effetti della documentazione e della formazione obbligatoria prevista nel d.lgs. n.81/2008 per i luoghi di lavoro.


Alla luce di quanto sopra, dato il carattere generale di almeno parte del quesito e la sua utilità per tutti gli operatori del settore, si chiede di voler esprimere motivato parere sulla questione, *specie per quanto concerne i titoli necessari ai fini della idoneità a svolgere il ruolo di soggetto formatore per gli addetti alle emergenze.*

In attesa di un cortese riscontro, si porgono distinti saluti.

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO
(Ing. Riccardo Pellegatta)



IL PRESIDENTE
(Ing. Armando Zambrano)



ALLEGATO :

- Istanza di interpello dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Savona del 19/12/2012.

ALL. 2

Cominci
ad
ad



Ministero del Lavoro delle Politiche Sociali
Partenza - Roma, 29/10/2013
Prot. 37 / 0018682 / MA007.A001



*Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali*

Direzione generale per l'Attività Ispettiva

Al Consiglio Nazionale degli
Ingegneri

Via IV Novembre, 114

00187 Roma

CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI INGEGNERI

06/11/2013 E-rsp/5981/2013



Prot.

Oggetto: Art. 12, D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni –risposta al quesito sulla formazione degli addetti alla gestione delle emergenze per la prevenzione incendi, DM 10/03/1998.

La Commissione per gli Interpelli, di cui all'art. 12 del D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni, ha formulato la seguente risposta, nella riunione del 24/10/2013, al quesito avanzato dal Consiglio Nazionale degli Ingegneri relativo all'oggetto.

IL SEGRETARIO GENERALE

(Dott. Paolo PENNESI)

Commissione per gli Interpelli

(ARTICOLO 12 DEL DECRETO LEGISLATIVO 9 APRILE 2008, N. 81)

INTERPELLO N. 10/2013

Roma, 24 ottobre 2013



Ministero del Lavoro delle Politiche Sociali
Partenza - Roma, 29/10/2013
Prot. 37 / 0018682 / MA007.A001

Al Consiglio Nazionale degli Ingegneri

Prot.

Oggetto: Art. 12, D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni –risposta al quesito sulla formazione degli addetti alla gestione delle emergenze per la prevenzione incendi, DM 10/03/1998.

Il Consiglio Nazionale degli Ingegneri ha avanzato istanza di interpello per conoscere il parere di questa Commissione in merito ai corsi tenuti dagli ingegneri abilitati ai sensi della legge n. 818/1984. In particolare chiedono di sapere se il suddetto professionista sia:

1. *adeguatamente titolato, agli effetti del DM 10/03/1998, quale soggetto formatore per gli addetti alle aziende valutate a rischio medio e basso;*
2. *sia abilitato al rilascio di attestati di frequenza per gli stessi corsi e se tali attestati siano validi agli effetti della documentazione e della formazione obbligatoria prevista nel D.Lgs. n. 81/2008*

Al riguardo si comunica che la materia è ancora disciplinata dal DM 10/03/1998, attualmente in corso di revisione.

Tutto ciò premesso la Commissione fornisce le seguenti indicazioni.

Il DM 10/03/1998 non prevede né requisiti specifici né titoli ai fini dell' idoneità del soggetto formatore per gli addetti all'emergenza. I soggetti formatori devono possedere competenza nella materia antincendio. Pertanto si ritiene che gli ingegneri, abilitati ai sensi della legge n. 818/1984, possano svolgere i corsi per addetti all'emergenza e, quindi, rilasciare i relativi attestati di frequenza. Inoltre si sottolinea come, per le aziende individuate dall'allegato X del decreto, "i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze", ~~debbono~~ conseguire "l'attestato di idoneità tecnica di cui all'articolo 3 della legge 28 novembre 1996, n. 609".

Commissione per gli Interpelli
(ARTICOLO 12 DEL DECRETO LEGISLATIVO 9 APRILE 2008, N. 81)

INTERPELLO N. 10/2013

Infine la Commissione ritiene validi ai fini della formazione prevista dall'art. 37, comma 9, del D.Lgs. n. 81/2008 i suddetti attestati.

IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE

Ing. Giuseppe PIEGARI

Giuseppe Piegari

Segreteria CNI

Da: InterpelloSicurezza [InterpelloSicurezza@lavoro.gov.it]
Inviato: martedì 5 novembre 2013 14.14
A: Segreteria CNI
Cc: m.ciammola@cni-online.it
Oggetto: Interpelli
Allegati: Interpello 14-2013.pdf; Trasmissione interpello 10-2013.pdf; Trasmissione interpello 13-2013.pdf; Trasmissione interpello 14-2013.pdf; Interpello 10-2013.pdf; Interpello 13-2013.pdf

Si trasmettono le risposte agli interpelli inoltrati da codesto Consiglio e riguardanti le seguenti tematiche:

1. Formazione addetti emergenza (prot. 372 del 24/01/2013);
2. Lavoro a domicilio (prot. 848 del 19/02/2013);
3. Limiti di utilizzo procedure standardizzate (prot. 848 del 19/02/2013).

Il Presidente della Commissione

Giuseppe Piegari



ALL. 3

CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI INGEGNERI

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - 00186 ROMA - VIA ARENULA, 71

PRESIDENZA E SEGRETERIA

00187 ROMA - VIA IV NOVEMBRE, 114

TEL. 06.6976701 r.a. - FAX 06.69767048

CONSIGLIO NAZIONALE INGEGNERI

19/02/2013 U-rsp/848/2013



/U-GF/13

Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali
Commissione per gli interpelli
interpellosicurezza@lavoro.gov.it

e, p.c.

Ordine degli Ingegneri della
Provincia di Prato

Oggetto: Istanze di interpello - rischio chimico e rischio biologico per i lavoratori - art.29 d.lgs. n.81/2008 - utilizzo o meno delle procedure standardizzate per la valutazione dei rischi - lavoro a domicilio - obblighi di informazione e formazione del lavoratore - spettanza delle spese - valutazione dei rischi legati all'abitazione - definizione di luogo di lavoro - prot. CNI n. 212

Con la presente si richiede l'autorevole parere della Commissione per gli interpelli del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ai sensi dell'art.12 del d.lgs. 9 aprile 2008 n.81, su delle questioni di utilità generale in tema di applicazione della normativa in materia di salute e sicurezza del lavoro, sollevate dall'Ordine degli Ingegneri di Prato (v. allegato).

Il primo quesito attiene alla possibilità di utilizzo delle procedure standardizzate di cui all'art.6, comma 8, lett. f), del

d.lgs. n.81/2008, nel caso di attività che comportano rischi chimici e biologici per i lavoratori e sulla eventuale esistenza di deroghe basate sulla natura dell'attività ed il livello del rischio.

Il CNI ritiene che possa risultare di ausilio e chiarimento il Decreto Interministeriale 30 novembre 2012, pubblicato, per comunicato, nella G.U. 6 dicembre 2012 n.285, ma appare preferibile - dato il carattere di novità della disciplina - una esplicita e argomentata conferma sul punto della Commissione per gli Interpelli.


Il secondo quesito attiene ai limiti dell'obbligo di formazione, informazione e addestramento gravante sul datore di lavoro nel caso di lavoratori a domicilio, dipendenti di un'azienda, ma che abbiano come luogo di lavoro la propria abitazione e sui confini della nozione di "luogo di lavoro", in relazione all'abitazione del lavoratore, nel caso del lavoro a domicilio.

Si rimanda comunque alla lettura integrale dei due quesiti contenuti nella richiesta di parere allegata.

Alla luce di quanto sopra, dato il carattere generale delle richieste di interpello pervenute, si chiede di voler esprimere autorevole parere al riguardo, a beneficio di tutti gli operatori del settore.

In attesa di un cortese riscontro, si porgono distinti saluti.

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO
(Ing. Riccardo Pellegatta)




IL PRESIDENTE
(Ing. Armando Zambrano)



ALLEGATO :

- Istanza di interpello dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Prato del 15/01/2013.



Ordine degli Ingegneri della Provincia di Prato

Prot. n. 13

Prato, li 08/01/13

Spett.le
Consiglio Nazionale degli Ingegneri

PEC: segreteria@ingpec.eu

Oggetto: Quesiti per interpello in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Si inviano due quesiti di ordine generale sull'applicazione della normativa in materia di salute e sicurezza del lavoro, trasmessi da un nostro iscritto, da inviare alla Commissione per gli interPELLI non essendo autorizzati all'invio come Ordine provinciale come indicato nella pagina della commissione:

<http://www.lavoro.gov.it/lavoro/sicurezza/lavoro/MS/Interpello/default>

Si riportano di seguito i quesiti.

Quesito n° 1

Nel D.Lgs. 81/2008 (unico testo per la sicurezza) all'art. 29 comma 7 lettera B è indicato: <<...aziende in cui si svolgono attività che espongono i lavoratori a **rischi chimici, biologici**, da atmosfere esplosive, cancerogeni mutageni, connessi all'esposizione ad amianto;...>>

Per quanto sopra, si chiede se le aziende che occupano fino a 50 lavoratori, il cui rischio chimico sia risultato "rischio basso per la sicurezza e irrilevante per la salute dei lavoratori" e il cui rischio biologico sia risultato "non evidenzia rischi per la salute dei lavoratori", possono utilizzare le procedure standardizzate di cui all'art. 6 comma 8 lettera f del D.Lgs. 81/08.

Inoltre si chiede se tutte le aziende che occupano fino a 50 lavoratori, il cui rischio chimico sia risultato "rischio non basso per la sicurezza e/o non irrilevante per la salute dei lavoratori" e/o il cui rischio biologico sia risultato "evidenzia rischi per la salute dei lavoratori", non debbano utilizzare le procedure standardizzate oppure se vi siano delle esclusioni per alcune attività lavorative, ad esempio istituti di istruzione, uffici in genere, imprese di pulizie, ecc... per le quali sia comunque consentita la valutazione dei rischi utilizzando le procedure standardizzate.

Quesito n° 2

Si chiede se per i lavoratori a domicilio che risultano dipendenti di una azienda, ma che hanno come luogo di lavoro la propria abitazione, il datore di lavoro debba fornire a proprie spese tutta la formazione, l'informazione e l'addestramento previsto per i lavoratori dal D.Lgs. 81/08, in particolare la formazione prevista dai recenti accordi Stato-Regioni e la formazione per addetto al primo soccorso e all'antincendio.

Inoltre si chiede se l'abitazione del lavoratore sia da considerarsi a tutti gli effetti un luogo di lavoro, come definito dal D.Lgs. 81/08, e debba pertanto essere oggetto di valutazione dei rischi da parte del datore di lavoro. In caso di risposta affermativa, si chiede se, nel caso in cui nell'abitazione siano presenti delle non



Ordine degli Ingegneri della Provincia di Prato

Prot. n. 13

Prato, li 08/01/13

conformità rispetto alle norme in materia di salute e sicurezza dei luoghi di lavoro, essa debba essere adeguata e se l'adeguamento debba essere posto a carico del datore di lavoro.

Vi preghiamo di inviare quanto prima i quesiti.

Rimanendo a disposizione per eventuali chiarimenti, si inviano

Cordiali saluti

Il Presidente
Prof. Ing. Paolo Spihelli

ALL. 4

uff. esec.
conf.
uff. am.



*Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali*

Direzione generale per l'Attività Ispettiva



Ministero del Lavoro delle Politiche Sociali
Partenza - Roma, 29/10/2013
Prot. 37 / 0018696 / MA007.A001

Al Consiglio Nazionale degli Ingegneri

Via IV Novembre, 114

00187 Roma

CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI INGEGNERI

06/11/2013 E-rsp/5982/2013



Prot.

Oggetto: Art. 12, D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni – *risposta al quesito sull'obbligo di formazione, informazione ed addestramento per i lavoratori a domicilio.*

La Commissione per gli Interpelli, di cui all'art. 12 del D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni, ha formulato la seguente risposta, nella riunione del 24/10/2013, al quesito avanzato dal Consiglio Nazionale degli Ingegneri relativo all'oggetto.

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Paolo PENNESI)

Commissione per gli Interpelli
(ARTICOLO 12 DEL DECRETO LEGISLATIVO 9 APRILE 2008, N. 81)

INTERPELLO N. 13/2013

Roma, 24 ottobre 2013

Al Consiglio Nazionale degli Ingegneri

Prot.  Ministero del Lavoro delle Politiche Sociali
Partenza - Roma, 29/10/2013
Prot. 37 / 0018696 / MA007.A001

Oggetto: art. 12, D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni – *risposta al quesito sull'obbligo di formazione, informazione ed addestramento per i lavoratori a domicilio.*

Il Consiglio Nazionale degli Ingegneri ha avanzato istanza di interpellato per conoscere il parere di questa Commissione in merito al seguente quesito “*se per i lavoratori a domicilio, che risultano dipendenti di un'azienda, ma che hanno come luogo di lavoro la propria abitazione, il datore di lavoro debba fornire a proprie spese tutta l'informazione, la formazione e l'addestramento previsto per i lavoratori dal D.Lgs. n. 81/2008, in particolare la formazione prevista dai recenti accordi Stato-Regioni e la formazione per addetto al primo soccorso e addetto all'antincendio. Inoltre il C.N.I. chiede di sapere se l'abitazione del lavoratore sia da considerarsi a tutti gli effetti un luogo di lavoro, così come definito dal D.Lgs. n. 81/2008, e debba pertanto essere oggetto di valutazione dei rischi, da parte del datore di lavoro.*”

Il lavoro a domicilio può essere reso sia in forma subordinata sia in forma autonoma. È da ritenersi subordinata nei casi in cui il lavoratore è tenuto ad osservare le direttive dell'imprenditore circa le modalità di esecuzione, le caratteristiche ed i requisiti del lavoro da svolgere. Il vincolo di subordinazione non sussiste qualora il lavoratore a domicilio organizzi e conduca il lavoro in maniera autonoma.

Dal punto di vista della tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, l'art. 3, comma 9, del D.Lgs. n. 81/2008 prevede che “*Fermo restando quanto previsto dalla legge 18 dicembre 1973, n. 877, ai lavoratori a domicilio ed ai lavoratori che rientrano nel campo di applicazione del contratto collettivo dei proprietari di fabbricati, trovano applicazione gli obblighi di informazione e formazione di cui agli articoli 36 e 37. Ad essi devono inoltre essere forniti i necessari dispositivi di protezione individuali in relazione alle effettive mansioni assegnate.*”

Commissione per gli Interpelli

(ARTICOLO 12 DEL DECRETO LEGISLATIVO 9 APRILE 2008, N. 81)

INTERPELLO N. 13/2013

Nell'ipotesi in cui il datore di lavoro fornisca attrezzature proprie, o per il tramite di terzi, tali attrezzature devono essere conformi alle disposizioni di cui al Titolo III.*

Tutto ciò premesso la Commissione fornisce le seguenti indicazioni.

La Commissione ritiene che il datore di lavoro è tenuto a fornire un'adeguata informazione e formazione nel rispetto di quanto previsto dall'accordo Stato-Regioni del 21/12/2011 e non anche quella specifica per il primo soccorso e antincendio. Inoltre il domicilio non è considerato luogo di lavoro, ai sensi dell'art. 62 del D.Lgs. n. 81/2008.

IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE

Ing. Giuseppe PEGARI

Giuseppe Pegari

ALL. 5

Come
MS
MS



*Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali*

Direzione generale per l'Attività Ispettiva



Ministero del Lavoro delle Politiche Sociali

Partenza - Roma, 29/10/2013

Prot. 37 / 0018697 / MA007.A001

Al Consiglio Nazionale degli Ingegneri

Via IV Novembre, 114

00187 Roma

CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI INGEGNERI

06/11/2013

E-rsp/5980/2013



Prot.

Oggetto: Art. 12, D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni – *risposta al quesito relativo all'utilizzo delle procedure standardizzate per la valutazione dei rischi.*

La Commissione per gli Interpelli, di cui all'art. 12 del D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni, ha formulato la seguente risposta, nella riunione del 24/10/2013, al quesito avanzato dal Consiglio Nazionale degli Ingegneri relativo all'oggetto.

IL SEGRETARIO GENERALE

(Dott. Paolo PENNESI)

Commissione per gli Interpelli

(ARTICOLO 12 DEL DECRETO LEGISLATIVO 9 APRILE 2008, N. 81)

INTERPELLO N. 14/2013

Roma, 24 ottobre 2013



Ministero del Lavoro delle Politiche Sociali

Partenza - Roma, 29/10/2013

Prot. 37 / 0018697 / MA007.A001

Prot.

Al Consiglio Nazionale degli Ingegneri

Oggetto: art. 12, D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni – *risposta al quesito relativo all'utilizzo o meno delle procedure standardizzate per la valutazione dei rischi.*

Il Consiglio Nazionale degli Ingegneri ha avanzato istanza di interpello per conoscere il parere di questa Commissione in merito al possibile utilizzo delle procedure standardizzate per le aziende che occupano fino a 50 lavoratori, il cui rischio chimico sia risultato “*basso per la sicurezza e irrilevante per la salute dei lavoratori*” e il cui rischio biologico sia risultato “*non evidenzia rischi per la salute dei lavoratori*”. Inoltre si chiede se tutte le aziende che occupano fino a 50 lavoratori, il cui rischio chimico sia risultato “*non basso per la sicurezza e/o non irrilevante per la salute dei lavoratori*” e il cui rischio biologico “*evidenzia rischi per la salute dei lavoratori*” non debbano utilizzare le procedure standardizzate oppure se vi siano esclusioni per alcune attività lavorative, ad esempio istituti di istruzione, uffici in genere, ecc., per le quali sia comunque consentita la valutazione dei rischi utilizzando le procedure standardizzate.

L'articolo 29, comma 6, del D.Lgs. n. 81/2008 prevede che “*i datori di lavoro che occupano fino a 50 lavoratori possono effettuare la valutazione dei rischi sulla base delle procedure standardizzate di cui all'articolo 6, comma 8, lettera f)*”. Il successivo comma 7, lett. b), specifica che le disposizioni di cui al comma 6 non si applicano alle “*aziende in cui si svolgono attività che espongono i lavoratori a rischi chimici, biologici, da atmosfere esplosive, cancerogeni mutageni, connessi all'esposizione ad amianto*”.

L'art. 223, comma 1, del D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni impone al datore di lavoro, nell'ambito della valutazione dei rischi di cui all'art. 28, del citato decreto, di determinare “*preliminarmente l'eventuale presenza di agenti chimici pericolosi sul luogo di lavoro*” e di valutare “*anche i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori derivanti dalla presenza di tali agenti*”.

Commissione per gli Interpelli
(ARTICOLO 12 DEL DECRETO LEGISLATIVO 9 APRILE 2008, N. 81)

INTERPELLO N. 14/2013

L'art. 271, comma 1, del D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni prevede che il datore di lavoro, nell'ambito della valutazione dei rischi di cui all'art. 17, comma 1 *"tiene conto di tutte le informazioni disponibili relative alle caratteristiche dell'agente biologico e delle modalità lavorative"*.

Tutto ciò premesso la Commissione fornisce le seguenti indicazioni.

L'art. 224, comma 2, del D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni prevede che *"se i risultati della valutazione dei rischi dimostrano che, in relazione al tipo e alle quantità di un agente chimico pericoloso e alle modalità e frequenza di esposizione a tale agente presente sul luogo di lavoro, vi è solo un rischio basso per la sicurezza e irrilevante per la salute dei lavoratori e che le misure di cui al comma 1 sono sufficienti a ridurre il rischio, non si applicano le disposizioni degli articoli 225, 226, 229, 230"*. Quando a seguito della valutazione appena riportata risulta che in azienda non si svolgono attività che espongono i lavoratori al rischio chimico (vedi art. 29, comma 7, lett. b) D.Lgs. n. 81/2008), il datore di lavoro di un'impresa che occupa fino a 50 lavoratori può adottare le procedure standardizzate di cui all'art. 6, comma 8, lett. f., del D.Lgs. n. 81/2008. Vista l'analogia delle disposizioni di riferimento (vedi art. 271, comma 4, D.Lgs. n. 81/2008), le considerazioni su esposte valgono anche per il rischio biologico.

Resta inteso che, qualora dall'esito della valutazione dei rischi non ricorrano le condizioni di mancata esposizione appena richiamate, non sarà possibile utilizzare le procedure standardizzate.

IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE

Ing. Giuseppe ~~PIEGARI~~
Giuseppe Piegari